


#sglno2024

STATI GENERALI
DELLA LOGISTICA
DEL NORD-OVEST

2024





Regione
Lombardia

DISCIPLINA DEGLI INSEDIAMENTI LOGISTICI DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE

Legge regionale 15/2024

Milano

26 settembre 2024

Paolo Boselli

D.G. Infrastrutture e Opere Pubbliche

01

Inquadramento

Inquadramento (art. 1)

Oggetto

Disciplina dei **criteri**, degli **indirizzi** e delle **modalità** per la localizzazione di **nuovi insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale** e gli **insediamenti logistici esistenti** il cui ampliamento ne determina la rilevanza sovracomunale.

Finalità

- Dettare **disposizioni uniformi sotto il profilo urbanistico** nel rispetto delle competenze comunali
- Perseguire l'**ordinato assetto del territorio regionale**, della tutela dell'ambiente e della salute, in coerenza con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo e di rigenerazione urbana

Le aree nelle quali è verificata la sussistenza delle condizioni insediative per la localizzazione di detti insediamenti sono definite «Ambiti Territoriali Idonei»

Definizioni (art. 2)

Insedimenti logistici di rilevanza sovracomunale

Piattaforme logistiche non intermodali, centri di magazzinaggio generale e simili, depositi di merci o veicoli che, anche a seguito di ampliamento, interessano una **superficie operativa superiore ai tre ettari**.

Superficie operativa

Capannoni, magazzini, depositi, uffici, piazzali e viabilità interna, parcheggi funzionali all'attività di logistica, area ferroviaria o portuale, con esclusione delle aree verdi e delle aree di mitigazione e compensazione interne o esterne all'area di intervento.

Corrispondenza con l.r. 5/2010

*Verifica di assoggettabilità a
VIA provinciale (> 3 ha)*

VIA regionale (> 20ha)

Ambiti Territoriali Idonei (ATI)

Definizione degli ATI

Effettuata dalle Province nei rispettivi PTCP (e da Città Metropolitana nel PTM) tramite procedura di variante ordinaria entro 12 mesi dalla pubblicazione della legge sul BURL.

In caso contrario Regione Lombardia può esercitare poteri sostitutivi.

Periodicamente aggiornata ogni 5 anni, con modalità semplificate della l.r. 12/2005.

Definizione ATI sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge (BURL n. 33 del 12 agosto 2024)

Criteri e indirizzi per la definizione degli ATI (art. 3)

11 principi direttivi

- a) idoneità **localizzazione rispetto a sistema mobilità**
- b) riduzione **consumo di suolo**
- c) localizzazione prioritaria in **aree dismesse, da rigenerare o da bonificare**
- d) promozione **perequazione** territoriale
- e) mitigazione e compensazione **esternalità negative**
- f) salvaguardia **salute pubblica, tutela ambientale e paesaggistica, sviluppo sostenibile**
- g) considerazione indirizzi già contenuti in PTCP e PTM
- h) considerazione insediamenti già presenti nel territorio, del loro livello di operatività, del traffico indotto, ...
- i) differenziazione su rilevanza e dimensione ambito
- j) ruolo ambito rispetto al bacino potenziale da servire
- k) presenza di **collegamenti con terminal intermodali e ZLS**



02

Attuazione

Ante approvazione criteri (art. 6)

Disposizione transitoria

Sono **sospesi** fino alla definizione dei criteri **i procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione o l'ampliamento di insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale** le cui istanze siano state presentate tra il sessantesimo giorno antecedente l'entrata in vigore della legge e la data di pubblicazione della deliberazione sui criteri.

Le istanze per cui si applica la sospensione riguardano **i procedimenti volti a conseguire l'adozione del piano attuativo o l'acquisizione del titolo abitativo edilizio.**



Post approvazione criteri (art. 4)

Disciplina realizzazione interventi nelle more della definizione degli ATI

Valutazione delle proposte di piano attuativo, anche in variante al Documento di Piano, sulla base degli **esiti della procedura di Intesa di co-pianificazione**, con **definizione delle condizioni e delle prescrizioni** da recepire, in coerenza con i criteri regionali.

Per SUAP o PAUR, compatibilità intervento valutata in Conferenza di Servizi su base criteri regionali ex art. 3.

Disciplina realizzazione interventi post definizione ATI

Intesa di co-pianificazione **necessaria per progetti localizzati, in tutto o in parte, all'esterno degli ATI.**



Intesa di co-pianificazione (art. 5)

Procedura Intesa

Attivata dal Comune territorialmente interessato con Provincia/Città Metropolitana, oltre che con Regione, ma solo se superficie operativa > 20 ha o ambito interprovinciale.

Invitati alla riunione, con ruolo consultivo, i rappresentanti dei Comuni limitrofi e delle organizzazioni delle imprese del settore, oltre al proponente (se iniziativa privata).

Valutazioni espresse secondo criteri e indirizzi regionali, sulla base delle previsioni del PTCP e del PTM, segnalando, se del caso, le prescrizioni da recepire.

L'intesa di co-pianificazione non può essere sottoscritta in caso di valutazione negativa.

Modalità di svolgimento dell'intesa di co-pianificazione disciplinato da apposita deliberazione della Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge



Regione
Lombardia

DISCIPLINA DEGLI INSEDIAMENTI LOGISTICI DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE

Legge regionale 15/2024

Grazie

#sglno2024



STATI GENERALI
DELLA LOGISTICA
DEL NORD-OVEST

2024

